

Un primo bilancio a poco più di un anno dall'insediamento dei nuovi vertici della Fondazione

Enasarco, serve fare di più

Bisogna dar corso al cambiamento che la categoria richiede

Come ben sanno gli addetti ai lavori, a giugno 2016 si sono svolte le prime elezioni del CdA Enasarco nella storia ultra settantennale dell'ente, che se da un lato hanno visto eleggere presidente Gianroberto Costa (lista «agenti per Enasarco»), già segretario generale Confcommercio Milano nonché vicepresidente Enasarco nella passata consiliatura, dall'altro hanno sancito il ruolo guida all'interno della categoria della Federagenti (lista «Adesso basta»), risultata ampiamente l'associazione più votata e per questo con due rappresentanti all'interno del consiglio di amministrazione e con 7 rappresentanti all'interno della neo costituita assemblea dei delegati. Tra i punti programmatici della lista «Adesso basta» il riconoscimento del diritto alla pensione con requisiti meno stringenti degli attuali attraverso la cd «rendita contributiva»; la creazione di un Sussidio di Disoccupazione per gli Agenti che perdono tutti i mandati per cause a loro non imputabili; la diminuzione dei Compensi del CdA; l'introduzione di un sistema di agevolazioni per l'accesso alla nostra professione, ideato per giovani, neolaureati e persone in mobilità. Dopo una partenza incoraggiante, che ha visto il raggiungimento di alcuni di questi obiettivi, i rappresentanti della Federagenti all'interno degli organi di governance dell'ente hanno da tempo chiesto a Costa di imprimere una decisa svolta gestionale intervenendo con sollecitudine ...

segue a pag. 2

In questo numero

- Enasarco, serve fare di più
- Budget Enasarco, ora parola ai delegati
- Quando chiedere il rimborso dell'IRAP
- La Fiera degli Agenti di Commercio a Milano
- Il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede
- Rubrica Legale

Il CdA approva a maggioranza il bilancio preventivo 2018

Budget Enasarco, ora parola ai delegati

Per la Federagenti va invece privilegiata la messa in sicurezza delle pensioni

Il budget rappresenta non solo un documento contabile ma anche la filosofia gestionale che qualsiasi soggetto che sia chiamato a predisporlo intende adottare, ed a tale considerazione chiaramente non sfuggono le casse di previdenza tra cui in particolare l'Enasarco, che non solo è chiamato a deliberarlo in Cda ma anche – dopo la modifica al proprio Statuto del 2015 – a farlo approvare nell'assemblea dei delegati, nuovo organo di recente istituzione voluto dal Ministero del Lavoro per garantire una maggiore democraticità. Proprio la questione della partecipazione nelle scelte è stata al centro del dibattito in occasione della delibera sul budget avvenuto mercoledì scorso nel consiglio ...

segue a pag. 6

Gli agenti senza autonoma organizzazione non pagano l'imposta sulle attività produttive

Quando chiedere il rimborso dell'IRAP

La Cassazione si pronuncia ancora sulla rilevanza dei collaboratori

Devo pagare l'IRAP? Questo l'interrogativo che si pongono migliaia di contribuenti, in particolare agenti di commercio e liberi professionisti.

La Federagenti successivamente alla sentenza della Corte Costituzionale n. 156/2001 sottolineò da subito le opportunità che si offrivano agli agenti di commercio, sulla base delle considerazioni formulate in punto di fatto e di diritto dai giudici costituzionali di andare esenti dal pagamento del tributo. Le migliori possibilità si preannunciavano per quei professionisti che svolgevano la loro attività in assenza di stabile organizzazione i quali in base alle considerazioni della Consulta dovevano essere esclusi dal novero dei soggetti passivi l'imposta. Già nel 2002 sostenevamo che era da considerarsi un «professionista privo di organizzazione» colui che svolgeva la propria attività:

- senza dipendenti o collaboratori continuativi;
- con una dotazione contenuta di beni strumentali (es. un autoveicolo destinato anche esclusivamente all'attività professionale, uno o due computer, arredi per ufficio, software specifici, ecc...);
- presso la propria abitazione o direttamente presso il cliente.

Sempre privo di organizzazione si doveva considerare poi il professionista che si avvaleva, in determinati periodi dell'anno, dell'ausilio saltuario di uno ...

segue a pag. 3



MAI PIÙ IMPREPARATO DA UN TUO CLIENTE



**soluzione
agenti**

**IL SOFTWARE CHE TI AIUTA A
VENDERE DI PIÙ E MEGLIO**

Enasarco, serve fare di più

Bisogna dar corso al cambiamento che la categoria richiede

a cura di **Manfredo Cornaro**

— Presidente Onorario Federagenti —

Come ben sanno gli addetti ai lavori, a giugno 2016 si sono svolte le prime elezioni del CdA Enasarco nella storia ultra settantennale dell'ente, che se da un lato hanno visto eleggere presidente Gianroberto Costa (lista «agenti per Enasarco»), già segretario generale Confcommercio Milano nonché vicepresidente Enasarco nella passata consiliatura, dall'altro hanno sancito il ruolo guida all'interno della categoria della Federagenti (lista «Adesso basta»), risultata ampiamente l'associazione più votata e per questo con due rappresentanti all'interno del consiglio di amministrazione e con 7 rappresentanti all'interno della neo costituita assemblea dei delegati. Tra i punti programmatici della lista «Adesso basta» il riconoscimento del diritto alla pensione con requisiti meno stringenti degli attuali attraverso la cd «rendita contributiva»; la creazione di un Sussidio di Disoccupazione per gli Agenti che perdono tutti i mandati per cause a loro non imputabili; la diminuzione dei Compensi del CdA; l'introduzione di un sistema di agevolazioni per l'accesso alla nostra professione, ideato per giovani, neolaureati e persone in mobilità. Dopo una partenza incoraggiante, che ha visto il raggiungimento di alcuni di questi obiettivi, i rappresentanti della Federagenti all'interno degli organi di governance dell'ente hanno da tempo chiesto a Costa di imprimere una decisa svolta gestionale intervenendo con sollecitudine su alcuni punti fondamentali, ritenuti ormai indifferibili e improcrastinabili, che seppure segnalati più volte non sono stati ancora affrontati e risolti:

1. Investimenti: occorre effettuare una politica degli investimenti, soprattutto della liquidità eccedente, il più possibile diversificata, destrutturando i fondi immobiliari, che nel tempo hanno assunto una consistenza abnorme, e aumentandone i rendimenti. Ci riferiamo in particolare ai fondi istituiti a seguito del progetto Mercurio (la vendita dei circa 18.000 immobili di proprietà della Fondazione) mediante apporto delle unità immobiliari residenziali e commerciali invendute – sui quali a nostro avviso occorre invertire drasticamente la rotta e definirne il futuro. Abbiamo chiesto inoltre una «Operazione verità» sul progetto Mercurio: a 10 anni dalla sua partenza, occorre dire con chiarezza agli iscritti che gli obiettivi per i quali il progetto è stato deliberato non si sono nemmeno lontanamente realizzati.

2. Riduzione del ricorso alle consulenze professionali: i cui costi vanno ridotti significativamente come del resto sottolineato anche dal collegio sindacale dell'ente. Peraltro su quest'ultimo punto abbiamo presentato una proposta per modificare le modalità di selezione dei legali convenzionati e le procedure di affidamento delle vertenze, per renderle corrispondenti alle raccomandazioni Anac (Autorità Nazionale Anti Corruzione) in materia.

3. Ruolo dell'assemblea dei delegati: è indispensabile regolamentare in modo chiaro questo nuovo importante organo, che ci pare sia stato inteso finora in modo molto riduttivo rispetto alle previsioni statutarie, per rendere più partecipata e trasparente la gestione dell'ente.

4. Applicazione della Legge Madia ai componenti del CdA Enasarco.

In mancanza di solleciterisposte su tutti questi temi fondamentali la Federagenti chiederà l'intervento delle Istituzioni, mobilitando la Categoria per chiedere a Costa il rispetto degli impegni assunti in fase di insediamento, basati su una idea di discontinuità rispetto al passato anche in accoglimento di alcune istanze presentate dalla nostra associazione e chieste a gran voce dagli iscritti all'ente. ■



Hai problemi con la mandante?

Trova la ns. sede più vicina su



www.federagenti.org

Cerchi Agenti di Commercio?

Chiama ora il **numero verde** e troverai i tuoi Agenti di Commercio

800.86.16.16

Quando chiedere il rimborso dell'IRAP

La Cassazione si pronuncia ancora sulla rilevanza dei collaboratori

di **Susanna Baldi**

— Dott.ssa Commercialista - Consulente Federagenti —

Devo pagare l'IRAP? Questo l'interrogativo che si pongono migliaia di contribuenti, in particolare agenti di commercio e liberi professionisti.

La Federagenti successivamente alla sentenza della Corte Costituzionale n. 156/2001 sottolineò da subito le opportunità che si offrivano agli agenti di commercio, sulla base delle considerazioni formulate in punto di fatto e di diritto dai giudici costituzionali di andare esenti dal pagamento del tributo. Le migliori possibilità si preannunciavano per quei professionisti che svolgevano la loro attività in assenza di stabile organizzazione i quali in base alle considerazioni della Consulta dovevano essere esclusi dal novero dei soggetti passivi l'imposta.

Già nel 2002 sostenevamo che era da considerarsi un «professionista privo di organizzazione» colui che svolgeva la propria attività:

- senza dipendenti o collaboratori continuativi;
- con una dotazione contenuta di beni strumentali (es. un autoveicolo destinato anche esclusivamente all'attività professionale, uno o due computer, arredi per ufficio, software specifici, ecc...);
- presso la propria abitazione o direttamente presso il cliente.

Sempre privo di organizzazione si doveva considerare poi il professionista che si avvaleva, in determinati periodi dell'anno, dell'ausilio salutare di uno o più collaboratori occasionali.

Negli anni le pronunce dei Giudici (di merito e di legittimità) ci hanno dato pienamente ragione e anzi in alcuni casi ci hanno favorevolmente sorpreso andando anche oltre.

La Cassazione con sentenza n. 10559/2012, ha stabilito che «l'esercizio dell'attività di agente di commercio è escluso dall'applicazione dell'imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata. Il requisito dell'autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito, è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato». Pertanto è ormai dato consolidato che l'attività di agente non è soggetta a Irap se i risultati che essa si svolge in assenza di autonoma organizzazione.

In Italia circa il 57% dei contribuenti Irap sono persone fisiche, la giurisprudenza continua, con numerose sentenze di legittimità, a ridurre la platea dei contribuenti soggetti all'Irap, manca però una normativa di riferimento e al contribuente non rimane che provare in giudizio di possedere i requisiti per non essere soggetto all'imposta.

La difficoltà nel capire se si è esclusi o no dal versamento sta nella mancata definizione chiara e inequivocabile del concetto di autonoma organizzazione, sarebbe necessario un intervento del legislatore per chiarire a chi e come applicare tale concetto.

Nel caso ormai ben conosciuto dell'impresa familiare è stata proprio la giurisprudenza a supplire, con le sue pronunce, all'incertezza derivante anche dalla scarsa chiarezza del legislatore.

Con sentenza n. 9451/16, le SS.UU. della Cassazione, confermando i principi già espressi, stabilivano che «con riguardo al presupposto dell'IRAP, il requisito dell'autonoma organizzazione [...] ricorre quando il contribuente;

- a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altro responsabile ed interesse;
- b) impieghi beni strumentali eccedenti, minimi indispensabili per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell'impiego di un collaboratore che espliciti mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive».

Coerentemente con tali principi i supremi giudici con ordinanza n. 17429/2016 hanno stabilito che l'impresa familiare che si avvale di un collaboratore che svolge mansioni esecutive non è soggetta a Irap proprio sulla base del principio sancito dalle Sezioni Unite, secondo il quale non è automaticamente configurabile il requisito dell'autonoma organizzazione nei casi di impiego di un dipendente o collaboratore che svolge mansioni di segreteria o meramente esecutive. La novità del succitato provvedimento stava però nella valutazione, sempre ai fini del pagamento dell'Irap, della rilevanza delle «quote attribuite ai collaboratori familiari». Infatti sino a quel momento i collaboratori familiari venivano – per definizione – considerati collaboratori continuativi con conseguente assoggettamento dell'impresa familiare all'IRAP. Ora invece la Cassazione considera necessario valutare in concreto il contributo apportato dal familiare ed esclude l'assoggettamento ad Irap laddove questi svolga mansioni meramente esecutive.

Alla luce di ciò diviene quindi fondamentale stabilire esattamente le mansioni svolte dal collaboratore familiare magari già in sede di atto costitutivo dell'impresa. Altrettanto importante è il richiamo operato dall'ordinanza alla motivazione della sentenza a Sezioni unite, nel punto in cui si precisa che la stessa non riguarda soltanto i professionisti e gli artisti ma fa riferimento alle «figure di confine individuate nel corso degli anni dalla giurisprudenza di questa Corte», cioè ai contribuenti che esercitano in forma individuale l'attività d'impresa in qualità di agenti, rappresentanti, promotori finanziari, artigiani, piccoli commercianti, coltivatori diretti del fondo ed in genere di piccoli imprenditori che esercitano l'attività prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia.

L'importanza di chiarire esattamente la portata della collaborazione del familiare all'impresa è ribadita – a contrario – dalla recentissima ordinanza n. 16742/2017 in cui invece la Cassazione ha confermato l'assoggettamento ad Irap di un'impresa familiare (fra parentesi pro-

prio relativa ad attività agenziale) in cui la rilevanza delle quote corrisposte ai familiari (che in alcuni anni arrivavano quasi a 40.000 euro) devono far ritenere sussistente quella collaborazione continuativa degli stessi nell'attività d'impresa dell'agente di commercio che integra quel quid pluris dotato di attitudine a produrre una ricchezza ulteriore rispetto a quella conseguibile con il solo apporto lavorativo personale del titolare, da valutare come sintomatico della sussistenza del relativo presupposto impositivo.

Un'attenzione speciale deve quindi essere posta sulle quote corrisposte ai familiari e sul principio di autosufficienza che ne deriva, che fa venir meno i presupposti di non assoggettabilità se si può dimostrare l'apporto significativo dei collaboratori nell'impresa stessa.


Ciò premesso, se si ritiene di non dover pagare l'IRAP si può procedere ad avanzare istanza di rimborso per richiedere la restituzione di quanto versato. La richiesta, in questo caso, può essere presentata entro 48 mesi dal versamento (quindi in un'unica istanza possono essere richieste indietro le somme pagate a titolo di IRAP negli ultimi 4 anni). Il termine di 48 mesi entro cui l'istanza di rimborso Irap deve essere presentata decorre:

- dalla data di versamento del saldo, se il diritto al rimborso deriva da un'eccedenza dei versamenti in acconto rispetto a quanto dovuto a saldo oppure da pagamenti provvisori perché subordinati alla definitiva determinazione dell'obbligazione;
- dalla data di versamento dell'acconto se quest'ultimo non era dovuto o non era dovuto in quella misura o ancora la relativa disposizione non era applicabile.

L'istanza deve essere presentata all'Agenzia delle Entrate territorialmente competente in base al domicilio fiscale del soggetto richiedente. Deve essere redatta su carta semplice e contenere, i dati anagrafici e l'attività svolta dal richiedente, le indicazioni in merito alla data, alla natura (saldo o acconti) e all'anno d'imposta dei versamenti Irap di cui si chiede il rimborso. Infine, a pena d'inammissibilità, l'istanza deve necessariamente riportare, tra le motivazioni, la mancanza della soggettività passiva ai fini Irap per l'insussistenza del presupposto dell'autonoma organizzazione.

In particolare, bisogna indicare gli elementi di fatto che escludono un'attività autonomamente organizzata e dunque l'obbligo di assoggettamento all'Irap.

In caso di diniego espresso o di rifiuto tacito al rimborso (silenzio-rifiuto), che si forma trascorsi 90 giorni dalla proposizione della domanda, il contribuente può intraprendere la via del contenzioso.



MAI PIÙ IMPREPARATO DA UN TUO CLIENTE



soluzione
agenti

**IL SOFTWARE CHE
TI AIUTA A VENDERE
DI PIÙ E MEGLIO**



per info: www.soluzioneagenti.it
solage.info@ritoll.it • 06.41.22.76.62

Preavviso e Indennità

Alla cessazione del rapporto, indispensabile avere chiari i diritti e doveri

di Salvatore Scontrino

— Conciliatore Sindacale presso la sede Federagenti di Milano —

Frequentemente si rivolgono presso la nostra sede agenti che ricevono dalle mandanti comunicazioni di recesso dal contratto dal contenuto generico, prive sia di motivazioni sia di indicazioni dei termini in cui avverrà l'effettiva cessazione del rapporto. Si ingenerano così nei professionisti incertezze sia in relazione al momento in cui potranno considerarsi liberi dal contratto in essere, sia in relazione all'indennità sostitutiva eventualmente spettante.

Cerchiamo di fare chiarezza. Se la comunicazione ricevuta contiene solo la manifestazione di volontà della preponente di concludere il rapporto senza addebiti di responsabilità all'agente né espressioni del tipo: «Il rapporto si deve intendere cessato alla data di ricevimento della presente», si deve presumere che, dalla data di ricezione della comunicazione, inizi a decorrere il periodo di preavviso, la cui durata sarà quella prevista dalla fonte regolatrice del rapporto. Pertanto l'agente potrà rispondere prendendo atto del ricevimento della comunicazione di recesso e dichiarando che da tale data decorrerà il periodo di preavviso al termine del quale le parti saranno reciprocamente libere dagli obblighi contrattuali. Focalizzando l'attenzione sulla durata del preavviso si ricorda che per il codice civile (art. 1750) la previsione è di un mese per il primo anno di rapporto, due mesi per il secondo e così via sino ad un massimo di sei mesi. Più articolata la previsione contenuta negli Accordi Economici Collettivi che prevede, laddove sia l'azienda a dare disdetta, diversi termini a seconda che l'agente «disdettato» sia mono o plurimandatario. Per gli agenti monomandatari l'azienda dovrà fornire un preavviso di cinque mesi, che si riducono a tre laddove l'agente sia invece plurimandatario. Nel caso in cui l'azienda decida di recedere senza preavviso dovrà corrispondere all'agente la relativa indennità sostitutiva che sarà pari a tante mensilità quanti sarebbero stati i

mesi di preavviso ad esso spettanti (per la determinazione si dovrà prendere a riferimento la media provvigionale dell'anno solare precedente a quello in cui si è concluso il rapporto o, se più favorevole all'agente, la media provvigionale degli ultimi dodici mesi di rapporto).

A seguito dell'interruzione del rapporto spetteranno poi all'agente le relative indennità, anche in questo caso variabili, in funzione della normativa richiamata dal contratto sottoscritto inter partes.

Se si applicano gli Accordi Economici Collettivi (Industria o Commercio) all'atto della cessazione del rapporto, spetteranno all'agente:

- Il FIRR, calcolato sulla base delle provvigioni maturate e liquidate fino al momento della cessazione stessa, nella misura pari al 4% (quattro per cento) fino a 6.200 euro, pari al 2% da 6.200,01 a 9.300,00 euro, e pari all'1 oltre 9.300,00. Se l'agente è monomandatario i limiti di 6.200,00 e 9.300,00 sono elevati rispettivamente a 12.400,00 e 18.600,00 euro. Agli effetti del versamento obbligatorio della indennità di risoluzione rapporto presso il fondo FIRR della Fondazione ENASARCO saranno computate anche le somme corrisposte espressamente e specificatamente a titolo di rimborso, concorso spese o di premio.
- L'Indennità suppletiva di clientela calcolata sul totale delle provvigioni più tutte le somme liquidate durante l'anno all'agente a qualsiasi titolo. L'AEC del settore industria che prevede un criterio di calcolo lievemente più penalizzante per l'agente rispetto all'AEC Commercio così determina le percentuali:
 - 3% sull'ammontare globale delle provvigioni e delle altre somme a qualsiasi titolo percepite e/o dovute;
 - 0,50% aggiuntivo sulle provvigioni maturate dal quarto anno (nel limite massimo annuo di 45.000,00 euro di provvigioni per l'AEC Industria);

• ulteriore 0,50% aggiuntivo sulle provvigioni maturate dopo il sesto anno compiuto (sempre nel limite massimo annuo di 45.000,00 euro di provvigioni per l'AEC Industria).



La terza componente è la cd. indennità meritocratica che si determina in maniera abbastanza diversa tra AEC Commercio e AEC Industria e che può raggiungere importi interessanti solo laddove nel corso del rapporto l'agente (a parità di zona e prodotti commercializzati) abbia conseguito incrementi di fatturato molto evidenti.

Se il contratto non richiama gli AEC, ma solo il codice civile l'indennità di fine rapporto sarà quella prevista dall'art. 1751 c.c che recita: «[...] L'importo dell'indennità non può superare una cifra equivalente ad un'indennità annua calcolata sulla base della media annuale delle retribuzioni riscosse dall'agente negli ultimi cinque anni e, se il contratto risale a meno di cinque anni, sulla media del periodo in questione. La concessione dell'indennità non priva comunque l'agente del diritto all'eventuale risarcimento dei danni».

Come si può quindi desumere da questo brevissimo excursus, la cessazione del rapporto è un momento in cui diviene fondamentale avere una buona conoscenza della normativa pattizia e legale in materia di diritto di agenzia, sia per comprendere pienamente i propri diritti sia per individuare e determinare correttamente quale e quante siano le indennità spettanti.

Per questo vi invitiamo a rivolgervi ai nostri consulenti che sapranno consigliarvi nel migliore dei modi evitandovi errori che potrebbero compromettere i vs. diritti o incidere sui tempi di definizione della vicenda. ■

La tua Azienda mandante non ti paga?
Hai problemi con il contratto?
Hai bisogno dei conteggi di fine rapporto?
Vuoi sapere quali costi puoi portare in detrazione?

**Iscriviti a Federagenti...
Ti offriremo consulenze in materia di agenzia,
fiscale e previdenziale**

Per maggiori informazioni e indicazioni sulla sede a te più vicina
scrivi a: info@federagenti.org

Budget Enasarco, ora parola ai delegati

Per la Federagenti va invece privilegiata la messa in sicurezza delle pensioni

di **Luca Gaburro**

— Segretario Generale Federagenti Cisl —

Il budget rappresenta non solo un documento contabile ma anche la filosofia gestionale che qualsiasi soggetto che sia chiamato a predisporlo intende adottare, ed a tale considerazione chiaramente non sfuggono le casse di previdenza tra cui in particolare l'Enasarco, che non solo è chiamato a deliberarlo in Cda ma anche – dopo la modifica al proprio Statuto del 2015 – a farlo approvare nell'assemblea dei delegati, nuovo organo di recente istituzione voluto dal Ministero del Lavoro per garantire una maggiore democraticità.

Proprio la questione della partecipazione nelle scelte è stata al centro del dibattito in occasione della delibera sul budget avvenuto mercoledì scorso nel consiglio di amministrazione della Fondazione, con i rappresentanti della Federagenti che hanno votato contro lamentando la mancanza di un confronto approfondito sul modello di gestione che l'ente intende perseguire per il prossimo futuro.


Ciò soprattutto alla luce di documenti (budget annuale e triennale) che sembrano orientare la fondazione verso un percorso che privilegia l'assi-

stenza piuttosto che la previdenza e che peraltro destinerebbe ingenti somme anche su progetti su cui le competenti commissioni istruttorie non si sono potute ancora esprimere in quanto in fase embrionale.

Una mossa in controtendenza rispetto all'orientamento già condiviso nel recente passato nello stesso cda, che considerava prioritaria la messa in sicurezza delle pensioni della categoria, come richiesto a gran voce dagli iscritti e del resto obiettivo dichiarato di tutte le associazioni di categoria in campagna elettorale.

Proprio per questo la Federagenti chiede che non siano destinate ulteriori ingenti risorse rispetto a quelle già previste finora per le prestazioni assistenziali, mettendo invece a budget ad esempio la possibilità di estendere la così detta "rendita contributiva" (ovverossia il meccanismo che attualmente consente agli iscritti dal 2012 che abbiano almeno 67 anni di età e 5 di anzianità contributiva di chiedere dal 2024 l'erogazione di una rendita reversibile calcolata col metodo contributivo) ad un numero maggiore di iscritti e/o anticipandone l'erogazione, oppure ancora ipotizzando di alzare il rendimento del FIRR (Fondo indennità risoluzione Rapporto, accantonato dalle mandanti presso la Fondazione) che viene riconosciuto all'agente in occasione del fine rapporto.

Per la nostra associazione inoltre occorre non solo rivedere le prestazioni assistenziali, eliminando quelle ritenute obsolete o a non alto valore aggiunto per gli iscritti, sostituendole con nuove – quali ad esempio l'indennità di licenziamento per gli agenti che perdono il mandato – sicuramente di maggior interesse per la categoria, ma anche evitare l'ipotizzato forte aumento delle somme destinate a servizi - come quelli assicurativi - che non tornano indietro al 100% agli iscritti sotto forma di prestazione. Adesso la parola sul Budget 2018 passa all'assemblea dei delegati, che a dicembre sarà chiamata a vagliare il documento non tanto da un punto di vista contabile quanto di prospettiva. Proprio partendo da questa considerazione i rappresentanti della Federagenti presenti nel CdA Enasarco hanno chiesto l'inserimento, nel documento che sarà messo a disposizione, di una serie di approfondimenti sui temi più importanti, per consentire ai delegati di essere pienamente consapevoli della scelta che andranno ad assumere. ■



Servizi riservati agli iscritti alla Federagenti Cisl

- **CONSULENZA SINDACALE E LEGALE** sul contratto di agenzia, con verifica dei relativi mandati proposti dalla Azienda preponente.
- **ASSISTENZA NELLE CONTROVERSIE CON LA MANDANTE** a condizioni vantaggiosissime che prevedono anche la possibilità di un contributo straordinario erogato dalla Federagenti in favore degli associati in caso di esito negativo della controversia (soccombenza in giudizio), pari all'acconto versato a titolo di anticipo al legale (fino ad un massimo di € 3.200,00).
- **EFFETTUAZIONE GRATUITA DEI CONTEGGI** delle indennità di fine rapporto. A richiesta vengono effettuate consulenze specifiche con conteggi analitici comprendenti prospetti esplicativi delle modalità di calcolo e della normativa di riferimento. In tali casi il costo del servizio viene determinato volta per volta in base alla complessità dell'attività richiesta, ma gli associati usufruiscono di uno sconto pari al 50% del costo preventivato.
- **ASSISTENZA FISCALE**, tenuta contabilità a condizioni di assoluta convenienza, predisposizione Istanza di rimborso Irap e assistenza negli eventuali ricorsi.
- **RICHIESTA LIQUIDAZIONE FIRR ENASARCO** con verifica degli estratti conto per richiesta liquidazione anche di FIRR accantonati presso la Fondazione e non ancora richiesti.
- **CONSULENZA PREVIDENZIALE**, predisposizione delle domande di pensione Enasarco e Inps.
- **AGGIORNAMENTI SULLA PROFESSIONE**, grazie all'invio gratuito del periodico «Federagenti» e/o della newsletter tramite posta elettronica.
- **OFFERTE DI LAVORO** per mandati da aziende italiane ed estere alla ricerca di agenti verranno spedite agli iscritti gratuitamente per e-mail o tramite il periodico «Federagenti».
- **VISITA IL SITO WWW.FEDERAGENTI.ORG** per gli indirizzi e i recapiti telefonici delle nostre sedi e per essere aggiornato sulla tua professione, nonché sui servizi e le convenzioni riservate agli iscritti e ai loro familiari.

Presso le sedi Federagenti è inoltre possibile procedere alla conciliazione sindacale, che consente la definizione tombale delle controversie insorte con la mandante, consentendo una veloce definizione della vertenza.

PER INFO SULL'ISCRIZIONE

TELEFONA AI NN. 06/5037103 - 06/51530121 o vai sull'apposita sezione del sito www.federagenti.org per contattare la sede a te più vicina

La Fiera degli Agenti di Commercio a Milano

A Novembre gli Agenti di Commercio si incontrano al Forum

a cura della **Redazione**

A fine novembre, Forum Agenti aprirà di nuovo le sue porte al mondo degli Agenti di Commercio e delle Aziende Mandanti alla ricerca di figure commerciali. Da giovedì 23 a sabato 25 novembre 2017 torna, infatti, a Milano l'appuntamento con l'unica manifestazione fieristica internazionale dedicata ai Colloqui di Ricerca Agenti di Commercio, Rappresentanti e Venditori.

Importante novità per la dodicesima edizione del Forum, che – dopo quattro anni a Fiera Milano City – cambia location e si sposta al polo fieristico di Rho per soddisfare la sempre maggiore richiesta di partecipazione da parte delle aziende espositori.

Dalla prima edizione milanese, la Fiera è cresciuta notevolmente: dal 2013 ad oggi sono, infatti, oltre 2.000 le aziende italiane ed estere che hanno scelto Forum Agenti per cercare le figure commerciali più adatte ad ampliare le loro reti di vendita.



Forum Agenti è la Fiera dei Colloqui di Ricerca Agenti di Commercio

Importante è la costante presenza di aziende estere a Forum Agenti che conferisce alla manifestazione un carattere internazionale e attesta, da un lato, il forte appeal del mercato italiano mentre, dall'altro, il crescente interesse verso la figura dell'Agente di Commercio come intermediario nei rapporti di vendita sul territorio italiano. Tale curiosità è il frutto del lavoro di promozione svolto nel corso degli ul-

timi anni da Agent321 – International Bureau of Commercial Agents, Sales Agents, Brokers & Distributors – allo scopo di offrire sempre maggiori possibilità di business alla categoria. Già confermata per la prossima edizione di Forum Agenti la partecipazione di FIT (Flanders Investment & Trade) – Belgio; Podkarpackie – Polonia; Agent321 Polonia; Agent321 Croazia; Ambasciata di Slovenia; Spirit – Slovenia e GZS Camera di Commercio di Ljubljana – Slovenia.

Il fulcro di Forum Agenti sono le opportunità di lavoro, i mandati di rappresentanza che le aziende propongono agli Agenti di Commercio. Nelle edizioni passate si sono svolti direttamente in Fiera oltre 50.000 colloqui di Ricerca Agenti complessivi, numero che permette di definire il Forum un moltiplicatore di possibilità di incontro tra domanda e offerta nello specifico contesto della rappresentanza commerciale. Partecipare a Forum Agenti significa, infatti, per gli Agenti di Commercio ottimizzare il tempo dedicato alla ricerca di nuovi mandati e per le aziende ottimizzare i tempi di selezione.



Un momento dei Colloqui di Ricerca Agenti di Commercio a Forum Agenti

Protagonista del Forum è la figura dell'Agente di Commercio a tutto tondo ed è per questo che la manifestazione è diventata un appuntamento imperdibile per gli «addetti ai lavori» che qui trovano momenti di aggiornamento, confronto e dibattito sui temi inerenti la categoria: come per le precedenti edizioni, anche a Forum Agenti Milano si svolgeranno seminari informativi e di aggiornamento a tema legale e fiscale, mini corsi formativi e motivazionali e convegni di associazioni di categoria; e ancora workshops curati da istituzioni italia-



Il convegno Federagenti Cisl durante un'edizione di Forum Agenti

ne ed estere. Sempre a disposizione per gli Agenti di Commercio che ne faranno richiesta il servizio di consulenze gratuite direttamente in Fiera: consulenza legale e fiscale prestata dai professionisti del Team di Consulenti di Agenti.IT & Agent321 e consulenza previdenziale Enasarco.

A Forum Agenti Milano, all'interno del padiglione fieristico, per tutti i partecipanti sarà visitabile la Mostra Museo della Vendita (MMDV), che racconterà la storia della figura dell'Agente di Commercio ripercorrendo le tappe che hanno visto nascere e svilupparsi questa professione dagli anni 50 ad oggi. In mostra le pagine con le notizie salienti pubblicate sul Notiziario della Fondazione Enasarco, un excursus lungo sessanta anni, dal 1956 fino ai giorni nostri. Accanto a queste, una breve storia del telefono cellulare, notoriamente uno degli strumenti più utilizzati dagli Agenti di Commercio, definiti quasi dai pionieri nell'uso di questi strumenti di comunicazione. Il cellulare più vecchio in esposizione risale al 1983, il Motorola DynaTAC 8000X che comparve sul mercato con un costo di poco superiore agli attuali € 3.000, il primo nella storia dei telefoni cellulari ad essere rilasciato commercialmente.

L'appuntamento è per il 23-24-25 novembre 2017 a Fiera Milano Rho – Padiglione 8 – Viale Porta Est.

Ingresso gratuito per agenti di commercio e aziende visitatrici previa registrazione sul sito www.forumagenti.it

Ti ricordiamo che le sedi Federagenti sono a tua disposizione per assisterti nella pratica di rimborso Irap. Compila il questionario che trovi nell'apposita sezione del ns. sito www.federagenti.org e, se hai i requisiti, verrai ricontattato per avere tutte le informazioni del caso.

Il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede

a cura di **Antonio Di Giunta**

— Consulente Federagenti Milano —

La legge n. 58/1998 ha introdotto nell'ordinamento italiano la figura del **promotore finanziario**. Successivamente, in seguito al recepimento della direttiva MiFID 2004/39/CE, effettuata con il D. lgs. N. 164/2007, si è introdotta nel nostro ordinamento la figura del consulente finanziario, che la fonte europea qualificava come indipendente. In seguito, con la legge di stabilità 2016, il legislatore ha optato per modificare il nome alle due figure di cui sopra, così i consulenti finanziari di cui all'art. 18 bis sono divenuti **consulenti finanziari autonomi** e i promotori finanziari di cui all'art. 31 risultano adesso essere **consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede**. Questa breve ricostruzione è utile per chiarire che i consulenti finanziari di cui all'art. 18 bis sono cosa ben distinta dai consulenti disciplinati dall'art. 31 della legge n. 58/1998.

Il consulente finanziario autonomo di cui all'art. 18 bis è un professionista che, in virtù dell'analisi del mercato, propone al cliente le strategie di investimento più adatte, è esclusivamente remunerato da quest'ultimo e non effettua operazioni d'investimento che vengono poste in essere direttamente da cliente sulla base di quanto consigliato dal consulente stesso. **Si dice autonomo perché privo di qualsiasi legame con banche o altri intermediari finanziari, a differenza, appunto del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede di cui all'art. 31 (ex promotore finanziario)**. Non avendo alcun incarico da parte di banche o altri intermediari, **al consulente finanziario di cui all'art. 18 bis, non può essere applicata la disciplina del diritto di agenzia**.

Per quanto invece riguarda il **consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede**, disciplinato dall'art. 31 L. n. 58/1998, **questi svolge la sua attività come dipendente, agente o mandatario di una banca o altro intermediario finanziario**. È l'unico operatore dell'industria del risparmio abilitato alla promozione e al collocamento di prodotti finanziari e servizi di investimento in luogo diverso dalla sede e dalle dipendenze del soggetto abilitato per cui opera (SIM, SGR, banche).

Al consulente finanziario si applica la disciplina relativa al contratto di agenzia con alcuni correttivi dovuti alla peculiarità del rapporto:

1. Come si evince dal disposto dell'art. 31 del D. lgs. N. 58/1998, il consulente finanziario deve essere una **persona fisica**;
2. Sempre l'art. 31 dispone inoltre che il consulente può esercitare l'attività in qualità di **dipendente, agente o mandatario**;
3. L'attività può essere svolta esclusivamente **nell'interesse di un solo soggetto**, ma questo vincolo è limitato ad attività connesse a «strumenti finanziari, servizi finanziari e prodotti finanziari», questo significa che il consulente può assumere incarichi da altri operatori per promuovere prodotti di natura diversa.

Con **delibera n. 16190/2007 della Consob**, (modificata dalla delibera 19548/2016) è sta-

to istituito l'albo unico dei consulenti finanziari (O.C.F.). Il regolamento dell'albo, all'art. 106, prevede una serie di **incompatibilità** per il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede:

- a) con la qualità di sindaco o suo collaboratore ai sensi dell'articolo 2403-bis del codice civile, responsabile o addetto al controllo interno, presso soggetti abilitati;
- b) con la qualità di amministratore, dipendente o collaboratore di un soggetto abilitato non appartenente al gruppo al quale appartiene quello per conto del quale opera il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede;
- c) con la qualità di socio, amministratore, sindaco o dipendente della società di revisione incaricata della certificazione del bilancio del soggetto abilitato per conto del quale opera il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede;
- d) con l'iscrizione nel ruolo unico degli agenti di cambio;
- d-bis) con l'esercizio dell'attività di consulente finanziario autonomo di cui all'articolo 18-bis del Testo Unico;
- e) con ogni ulteriore incarico o attività che si ponga in grave contrasto con il suo ordinato svolgimento.

L'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede non è incompatibile con l'attività di agente in attività finanziaria. Tuttavia questa affermazione deve tenere conto del vincolo di monomandato di cui all'art. 31 della legge n. 58/1998, per cui si dovrà analizzare quanto stabilito in sede contrattuale. Quindi se fosse previsto uno specifico divieto in capo al consulente di assumere altri mandati, pur non in concorrenza, quest'ultimo non sarà sanzionabile a livello disciplinare, ma si esporrà alla legittima reazione del preponente.

Il Mediatore creditizio invece è quel soggetto che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.

I Mediatori creditizi svolgono la propria attività senza essere legati ad alcuna delle parti da rapporti che ne possano compromettere l'indipendenza (art. 128-sexies, comma 4, del TUB) ed a questi si applicherà la disciplina della mediazione di cui all'art. 1754 e ss. c.c.

I mediatori possono avvalersi, nella loro attività di collaboratori che possono essere quindi esclusivamente persone fisiche e non possono svolgere contemporaneamente la propria attività a favore di più mediatori. A questi si applica la disciplina relativa al contratto di agenzia. I Mediatori creditizi trasmettono all'OAM l'elenco dei propri dipendenti e collaboratori di cui si avvalgono. Tali soggetti devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, ad esclusione del superamento dell'apposito esame.

Per requisiti di professionalità di intende:

- **titolo di studio** non inferiore al diploma di

istruzione secondaria superiore, rilasciato a seguito di corso di durata quinquennale ovvero quadriennale, integrato dal corso annuale previsto per legge, o un titolo di studio estero ritenuto equipollente a tutti gli effetti di legge ;



- frequenza ad un **corso di formazione professionale** nelle materie rilevanti l'esercizio dell'attività finanziaria.

L'agente in attività finanziaria è il soggetto che promuove e conclude contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma o alla prestazione di servizi di pagamento, su mandato diretto di intermediari finanziari previsti dal Titolo V, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica, banche o Poste Italiane.

Per esercitare nei confronti del pubblico la professione di Agente in attività finanziaria è necessario ottenere l'iscrizione in un apposito Elenco tenuto dall'OAM, previo possesso dei requisiti previsti dalla legge (art. 128-quater, comma 2 TUB):

- a) per le persone fisiche si richiede la cittadinanza italiana o di uno Stato dell'U.E.;
- b) per le persone giuridiche si richiede la sede legale o amministrativa nel territorio italiano e per i soggetti comunitari una stabile organizzazione nel territorio della Repubblica;
- c) requisiti di onorabilità e professionalità, compreso il superamento di un apposito esame. Per le persone giuridiche si prevede che i requisiti di cui sopra siano posseduti dai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo;
- d) per le persone giuridiche sono inoltre richiesti un oggetto sociale conforme alla conclusione di contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma o alla prestazione di servizi di pagamento;

Gli agenti in attività finanziaria svolgono la loro attività su mandato di un solo intermediario o di più intermediari appartenenti al medesimo gruppo. Nel caso in cui l'intermediario conferisca mandato solo per specifici prodotti o servizi, è tuttavia consentito all'agente, al fine di offrire l'intergamma di prodotti o servizi, di assumere due ulteriori mandati (art. 128-quater, comma 4 TUB).

Il mandante risponde solidalmente dei danni causati dall'Agente in attività finanziaria, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale (art. 128-quater, comma 5 TUB).

Rubrica Legale

a cura di **Antonio Trotti**

— Av. del Foro di Milano - Consulente Federagenti —

Domanda: Comunicando all'Enasarcola chiusura di un rapporto, per giusta causa, ho scoperto che l'azienda non mi ha mai versato i contributi. Poiché le trattative non hanno portato a nulla dovrò andare in causa. Posso richiedere, in quell'occasione, anche i contributi non versati negli anni?

Risposta: È questa una domanda frequente, ma purtroppo la risposta è negativa. Infatti il rapporto previdenziale intercorre fra l'Enasarco e la ditta preponente e quindi solo la Fondazione è legittimata a richiedere il versamento. L'unica possibilità quindi è quella di segnalare al competente ufficio territoriale dell'ente l'azienda inadempiente, affinché l'Enasarco possa disporre una verifica, attivandosi per il recupero dei contributi che a seguito dell'accertamento risulteranno dovuti e non versati. Per completezza le ricordiamo che, mentre rimarranno totalmente a carico della mandante le sanzioni e gli interessi relativi al mancato versamento, il 50% dei contributi non versati saranno da lei dovuti qualora la Preponente non abbia provveduto a trattenerli dagli importi provvigionali a suo tempo corrisposti.

Domanda: A seguito della cessazione del rapporto la mandante non mi ha pagato l'indennità per il patto di non concorrenza e, anzi, mi ha chiesto a titolo di penale un importo pari al 50% dell'indennità perché sostiene che sto lavorando per la concorrenza. Il mio contratto non prevede nulla del genere.

Risposta: Tralasciando considerazioni sulla fondatezza della contestazione sollevata, si segnala che nel caso in cui il contratto individuale richiami l'AEC Industria del 20.03.2002, questo prevede espressamente, all'art. 14, la possibilità di applicare all'agente, in caso di violazione, una penale non superiore al 50% dell'ammontare dell'indennità di non concorrenza allo stesso spettante. Identica previsione è contenuta anche nel nuovo AEC Industria siglato in data 30.07.2014.

Se il contratto richiama gli AEC citati e non avete pattuito diversamente, la norma deve considerarsi applicabile. Per completezza si ricorda che il patto è valido solo per la medesima zona e clientela per la quale era stato concluso il contratto di agenzia, mentre deve essere ritenuto nullo per la parte eccedente, pertanto nel caso in cui lei stia lavorando effettivamente per un'azienda concorrente, ma in diverso ambito geografico o nei confronti di una diversa tipologia di clientela, la richiesta della mandante sarebbe priva di fondamento.

Domanda: I prodotti da me promossi sono stati ritirati dal mercato con provvedimento dell'autorità perché non conformi alla normativa europea. Posso essere ritenuto responsabile per eventuali danni derivanti ai terzi dal prodotto «difettoso»; posso chiedere i danni all'azienda?



Risposta: L'agente può essere chiamato a rispondere dei danni causati dai prodotti difettosi quando si provi che fosse a conoscenza dei vizi o avrebbe potuto conoscerli usando l'ordinaria diligenza. Nel caso di specie ne risponderà se era a conoscenza della difformità del prodotto promosso rispetto agli standard previsti dalla normativa europea. Nulla può esserle imputato laddove il preponente abbia fornito specifiche e/o documentazione falsamente attestanti la regolarità del prodotto commercializzato. In quest'ultimo caso, anzi, sarà Lei a poter risolvere il contratto per fatto imputabile al preponente con richiesta di risarcimento per i danni causati alla sua reputazione professionale. ■

**Hai problemi con la tua ditta mandante?
Hai problemi con l'Enasarco?
Rivolgiti alla sede Federagenti a te più vicina**



Per la Pubblicità su questo Notiziario

www.networkagenti.it

IL MIGLIOR MODO PER **CONTATTARE**
240.000
AGENTI DI COMMERCIO

Network Agenti.IT Roma / Milano - Info Line 800.86.16.16